



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 23 luglio 2019
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0156(NLE)**

**11435/19
ADD 1**

**ACP 92
WTO 214
COAFR 142
RELEX 738
UD 215**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	22 luglio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 341 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 341 final - ANNEX.

All.: COM(2019) 341 final - ANNEX

Bruxelles, 22.7.2019
COM(2019) 341 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

ALLEGATO

PROGETTO DI DECISIONE N. [...] /2019

DEL COMITATO APE

**istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la
Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra**

del ... 2019

**concernente l'adozione del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa**

IL COMITATO APE,

visto l'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("accordo"), firmato il 28 luglio 2016 e applicato a titolo provvisorio dal 15 dicembre 2016, in particolare gli articoli 14 e 82,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio del Ghana.
- (2) Conformemente all'articolo 14 dell'accordo, le parti stabiliscono un regime comune e reciproco che disciplina le norme di origine, che sarà fondato sulle norme di origine definite dall'accordo di Cotonou e volto a migliorarle, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo del Ghana. Il regime sarà allegato al presente accordo dal comitato APE.
- (3) Le parti hanno concordato il protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.
- (4) Conformemente all'articolo 82 dell'accordo, il protocollo del presente accordo ne costituisce parte integrante,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il testo del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data della firma.

Fatto a ...,

Per il Ghana

Per l'Unione europea

ALLEGATO

ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO INTERINALE UE – GHANA

Protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

INDICE

TITOLO I: Disposizioni generali

Articoli

1. Definizioni

TITOLO II: Definizione della nozione di "prodotti originari"

Articoli

2. Condizioni generali

3. Prodotti interamente ottenuti

4. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

5. Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

6. Lavorazione o trasformazione di materiali importati nell'Unione europea in esenzione da dazi doganali

7. Cumulo dell'origine

8. Cumulo con altri paesi che beneficiano di un accesso al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti

9. Unità da prendere in considerazione

10. Accessori, pezzi di ricambio e utensili

11. Assortimenti

12. Elementi neutri

13. Contabilità separata

TITOLO III: Requisiti territoriali

Articoli

- 14. Principio di territorialità
- 15. Non modificazione
- 16. Esposizioni

TITOLO IV: Prova dell'origine

Articoli

- 17. Condizioni generali
- 18. Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
- 19. Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1
- 20. Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
- 21. Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine
- 22. Esportatore autorizzato
- 23. Validità della prova dell'origine
- 24. Presentazione della prova dell'origine
- 25. Importazione con spedizioni scaglionate
- 26. Esonero dalla prova dell'origine
- 27. Procedura d'informazione ai fini del cumulo
- 28. Documenti probatori
- 29. Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti probatori
- 30. Discordanze ed errori formali
- 31. Importi espressi in euro

TITOLO V: Cooperazione amministrativa

Articoli

- 32. Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell'accordo
- 33. Notifica relativa alle autorità doganali
- 34. Altri metodi di cooperazione amministrativa
- 35. Controllo della prova dell'origine
- 36. Controllo delle dichiarazioni del fornitore
- 37. Risoluzione delle controversie
- 38. Sanzioni
- 39. Deroghe

TITOLO VI: Ceuta e Melilla

Articoli

- 40. Condizioni generali
- 41. Condizioni particolari

TITOLO VII: Disposizioni finali

Articoli

- 42. Revisione e applicazione delle norme di origine
- 43. Allegati
- 44. Attuazione del protocollo
- 45. Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

ALLEGATI DEL PROTOCOLLO N. 1

ALLEGATO I del protocollo n. 1:	Note introduttive all'elenco dell'allegato II del protocollo
ALLEGATO II del protocollo n. 1:	Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
ALLEGATO II-A del protocollo n. 1:	Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
ALLEGATO III del protocollo n. 1:	Modulo del certificato di circolazione delle merci EUR.1
ALLEGATO IV del protocollo n. 1:	Dichiarazione di origine
ALLEGATO V-A del protocollo n. 1:	Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale
ALLEGATO V-B del protocollo n. 1:	Dichiarazione del fornitore per prodotti non aventi carattere originario preferenziale
ALLEGATO VI del protocollo n. 1:	Scheda d'informazione
ALLEGATO VII del protocollo n. 1:	Modulo per la richiesta di deroga
ALLEGATO VIII del protocollo n. 1:	Paesi e territori d'oltremare
DICHIARAZIONE COMUNE	relativa al Principato di Andorra
DICHIARAZIONE COMUNE	relativa alla Repubblica di San Marino

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) "fabbricazione": qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio o le operazioni specifiche;
- b) "materiale": qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., utilizzati nella fabbricazione del prodotto;
- c) "prodotto": il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) "merci": sia i materiali che i prodotti;
- e) "valore in dogana": il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 (accordo OMC sulla valutazione in dogana);
- f) "prezzo franco fabbrica": il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante dell'Unione europea o del Ghana nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i materiali utilizzati e previa detrazione di tutte le imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) "valore dei materiali": il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, qualora tale valore non sia noto né possa essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione europea o nel Ghana;
- h) "valore dei materiali originari": il valore di detti materiali, definito in applicazione, *mutatis mutandis*, della lettera g);

- i) "valore aggiunto": la differenza tra il prezzo franco fabbrica dei prodotti e il valore in dogana dei materiali importati da paesi terzi nell'Unione europea, nei paesi ACP che applicano un accordo di partenariato economico (APE) almeno a titolo provvisorio o nei PTOM; se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, si prende in considerazione il primo prezzo verificabile corrisposto per detti materiali nell'Unione europea o nel Ghana;
- j) "capitoli" e "voci": i capitoli e le voci (a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (nel prosieguo "sistema armonizzato" o "SA");
- k) "classificato": il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- l) "spedizione": i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario oppure trasportati sulla scorta di un titolo di trasporto unico che accompagni il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, sulla scorta di una fattura unica;
- m) "territori": il termine "territori" comprende anche le acque territoriali;
- n) "PTOM": i paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato VIII del presente protocollo;
- o) "comitato": il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali di cui all'articolo 34 del presente accordo.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

ARTICOLO 2

Condizioni generali

1. Ai fini del presente accordo, si considerano prodotti originari dell'Unione europea:
 - a) i prodotti interamente ottenuti nell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 del presente protocollo;

- b) i prodotti ottenuti nell'Unione europea in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nell'Unione europea di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo.

2. Ai fini del presente accordo, si considerano prodotti originari del Ghana:

- a) i prodotti interamente ottenuti nel Ghana ai sensi dell'articolo 3 del presente protocollo;
- b) i prodotti ottenuti nel Ghana in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nel Ghana di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo.

ARTICOLO 3

Prodotti interamente ottenuti

1. Sono considerati "interamente ottenuti" nel Ghana o nell'Unione europea:

- a) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- b) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
- c) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;
- e) i) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
ii) i prodotti dell'acquacoltura, compresa la maricoltura, ove gli animali siano allevati da uova, larve o avannotti;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali dell'Unione europea o del Ghana, con le loro navi;

- g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente con prodotti di cui alla lettera f);
- h) gli articoli usati, a condizione che possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché sussistano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- k) le merci ivi ottenute esclusivamente con prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), del presente articolo si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina:

- a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro dell'Unione europea o nel Ghana;
- b) che battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o del Ghana;
- c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - i) appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri dell'Unione europea e/o del Ghana, oppure
 - ii) appartengono a società:
 - le cui sede sociale e il cui luogo principale di attività sono situati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o nel Ghana e
 - che sono per almeno il 50 % di proprietà di uno o più Stati membri dell'Unione europea e/o del Ghana, di enti pubblici o cittadini di uno o più di questi Stati.

4. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, su richiesta del Ghana le navi noleggiate o prese in locazione dal Ghana sono considerate "sue navi" ai fini dell'attività di pesca nella sua zona economica esclusiva purché sia stata preventivamente fatta un'offerta agli operatori economici dell'Unione europea e siano rispettate le modalità di attuazione preventivamente definite dal comitato. Il comitato garantisce il rispetto delle condizioni stabilite dal presente paragrafo.
5. Le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere soddisfatte nel Ghana e nei paesi aderenti a diversi accordi di partenariato economico con cui si applica il cumulo. In questi casi, i prodotti sono considerati originari dello Stato di bandiera.

ARTICOLO 4

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2 del presente protocollo, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato II del presente protocollo.
2. Nonostante quanto disposto al paragrafo 1 del presente articolo, i prodotti elencati nell'allegato II-A del presente protocollo possono essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai fini dell'articolo 2 del presente protocollo quando sono soddisfatte le condizioni stabilite in detto allegato. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 42, paragrafo 2, del presente protocollo, l'allegato II-A del medesimo si applica unicamente alle esportazioni dal Ghana per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del protocollo.
3. Le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari utilizzati nella loro fabbricazione, e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni per esso indicate in uno degli elenchi è utilizzato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente utilizzati nella sua fabbricazione.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'allegato II e nell'allegato II-A del presente protocollo, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati purché:

- a) il loro valore totale non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;
 - b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di nessuna delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
6. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 5 del presente protocollo.

ARTICOLO 5

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Si considerano insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4 del presente protocollo, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
- a) le operazioni di conservazione volte ad assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
 - b) le semplici operazioni di rimozione della polvere, vaglio, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli), lavaggio, pulitura, pittura, lucidatura, taglio;
 - c) la rimozione di ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
 - d) i) il cambiamento di imballaggi e la scomposizione e composizione di confezioni;
ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, lattine, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
 - e) l'apposizione di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

- f) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
 - g) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
 - h) il semplice smontaggio di prodotti in parti;
 - i) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
 - j) la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
 - k) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;
 - l) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
 - m) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
 - n) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a m);
 - o) la macellazione degli animali.
2. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nell'Unione europea o nel Ghana su quel prodotto.

ARTICOLO 6

Lavorazione o trasformazione di materiali importati nell'Unione europea in esenzione da dazi doganali

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente protocollo, i materiali non originari che possono essere importati nell'Unione europea in esenzione da dazi doganali in applicazione delle tariffe convenzionali del trattamento della nazione più favorita (NPF), conformemente

alla tariffa doganale comune¹, sono considerati materiali originari del Ghana quando sono incorporati in un prodotto ottenuto in tale paese, a condizione che essi siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 5, paragrafo 1 del presente protocollo.

2. I certificati di circolazione EUR.1 (casella 7) o le dichiarazioni di origine rilasciati a norma del paragrafo 1 del presente articolo recano la seguente dicitura:
 - "Application of Article 6(1) of Protocol 1 to the Ghana-EU EPA".
3. L'Unione europea notifica annualmente al comitato l'elenco dei materiali cui si applicano le disposizioni del presente articolo. Una volta effettuata la notifica, l'elenco è pubblicato dalla Commissione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e dal Ghana secondo le rispettive procedure.
4. Il cumulo previsto dal presente articolo non si applica ai materiali che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all'importazione nell'Unione europea sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi.

ARTICOLO 7

Cumulo dell'origine

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente protocollo, i materiali originari di una delle parti, di un altro paese dell'Africa occidentale² che beneficia di un accesso al mercato dell'UE in esenzione da dazi e contingenti, di altri Stati ACP che applicano un APE almeno a titolo provvisorio o dei PTOM sono considerati originari dell'altra parte quando sono incorporati in un prodotto ivi ottenuto, a condizione che le lavorazioni o le trasformazioni ivi effettuate vadano al di là di quelle contemplate dall'articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo.

Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nella parte interessata non vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo, il prodotto ottenuto è considerato originario di tale parte soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di qualsiasi altro paese o territorio. In caso contrario, il prodotto

¹ Cfr. l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUUE L 256 del 7.9.1987, pag. 1), comprese tutte le successive modifiche.

² I paesi dell'Africa occidentale sono: Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mauritania, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone e Togo.

ottenuto è considerato originario del paese o del territorio che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale.

L'origine dei materiali originari di altri Stati ACP che applicano un APE almeno a titolo provvisorio e dei PTOM è determinata conformemente alle norme di origine applicabili nel quadro degli accordi preferenziali tra l'Unione europea e questi paesi e conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del presente protocollo.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente protocollo, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in una delle parti, in altri Stati ACP che applicano un APE almeno a titolo provvisorio o nei PTOM si considerano effettuate nel territorio dell'altra parte nella misura in cui i materiali siano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni che vadano al di là delle operazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo.

Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in una delle parti non vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo, il prodotto ottenuto è considerato originario di tale parte soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati in uno qualsiasi dei suddetti paesi o territori. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o del territorio che ha conferito il maggior valore in materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale.

L'origine del prodotto finito è determinata conformemente alle norme di origine del presente protocollo e alle disposizioni dell'articolo 27.

3. Il cumulo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo può essere applicato per gli altri Stati ACP che applicano un APE almeno a titolo provvisorio, per un altro paese dell'Africa occidentale che ha accesso all'UE in esenzione da dazi e contingenti e per i PTOM solo se:
 - a) la parte ricevente e tutti i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario hanno concluso un accordo o un'intesa di cooperazione amministrativa che garantisce la corretta applicazione del presente articolo e che include un riferimento all'uso di adeguate prove dell'origine;
 - b) il Ghana e l'Unione europea si forniscono reciprocamente, tramite la Commissione europea e la commissione dell'ECOWAS, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione europea pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e il Ghana pubblica, secondo le rispettive procedure, la data a decorrere dalla quale il cumulo previsto dal presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori citati nel presente articolo che soddisfano le condizioni necessarie.

4. Il cumulo di cui al presente articolo non si applica ai materiali:
- a) di cui alle voci 16.04 e 16.05 del sistema armonizzato originari degli Stati del Pacifico aderenti all'APE a norma del protocollo II, articolo 6, paragrafo 6, dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra¹;
 - b) di cui alle voci 16.04 e 16.05 del sistema armonizzato originari degli Stati del Pacifico a norma di qualsivoglia futura disposizione di un accordo di partenariato economico globale concluso tra l'Unione europea e gli Stati ACP del Pacifico;
 - c) originari della Repubblica del Sud Africa che non possono essere importati direttamente nell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti.
5. L'Unione europea notifica annualmente al comitato l'elenco dei materiali oggetto delle disposizioni richiamate al paragrafo 4, lettera c), del presente articolo. Una volta effettuata la notifica, l'elenco è pubblicato dalla Commissione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e dal Ghana secondo le rispettive procedure.

ARTICOLO 8

Cumulo con altri paesi che beneficiano di un accesso al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente protocollo, i materiali originari di paesi e territori:
- a) che beneficiano del "regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati" previsto dal sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) dell'Unione europea, o
 - b) che beneficiano di un accesso al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti in forza delle disposizioni generali dell'SGP,

si considerano materiali originari del Ghana quando sono incorporati in un prodotto ottenuto in tale paese.

¹ Cfr. la decisione 729/2009/CE del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (GU L 272 del 16.10.2009, pag.1).

Non è necessario che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che abbiano subito lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo. Un prodotto in cui siano stati incorporati tali materiali, ma che includa anche materiali non originari, deve aver subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo per essere considerato originario del Ghana.

1.2. L'origine dei materiali degli altri paesi o territori interessati è stabilita conformemente alle norme di origine applicabili nel quadro dell'SGP dell'Unione europea e conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del presente protocollo.

1.3. Il cumulo previsto dal presente paragrafo non si applica ai materiali:

- a) che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all'importazione nell'Unione europea sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi;
- b) compresi nelle sottovoci tariffarie 3302.10 e 3501.10 del sistema armonizzato;
- c) compresi nei prodotti a base di tonno classificati nel capitolo 3 del sistema armonizzato ai quali si applica l'SGP dell'Unione europea;
- d) per i quali le preferenze tariffarie sono soppresse (graduazione) o sospese (clausola di salvaguardia) nell'ambito dell'SGP dell'Unione europea.

2. Previa notifica del Ghana, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente protocollo e nel rispetto delle disposizioni dei paragrafi 2.1, 2.2 e 5 del presente articolo, i materiali originari di paesi o territori che beneficiano di accordi o intese che prevedono l'accesso al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti si considerano materiali originari del Ghana. La notifica è trasmessa dal Ghana all'Unione europea tramite la Commissione europea. Il cumulo si applica fintantoché sono soddisfatte le condizioni per la sua concessione. Non è necessario che i materiali in questione siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che abbiano subito lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo.

2.1. L'origine dei materiali di altri paesi o territori interessati è determinata conformemente alle norme di origine applicabili nel quadro degli accordi o delle intese preferenziali tra l'Unione europea e tali paesi e territori e a norma dell'articolo 27 del presente protocollo.

2.2. Il cumulo previsto dal presente paragrafo non si applica ai materiali:

- a) compresi nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato o che figurano nell'elenco di prodotti contenuto nell'allegato 1, paragrafo 1, punto ii), dell'accordo dell'OMC sull'agricoltura allegato al GATT del 1994;
- b) che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all'importazione nell'Unione europea sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi;
- c) che, sulla base di un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e un paese terzo, sono soggetti a misure commerciali e a misure di salvaguardia o a qualsiasi altra misura che neghi l'accesso di tali prodotti al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti.

3. L'Unione europea notifica annualmente al comitato l'elenco dei materiali e dei paesi cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Una volta effettuata la notifica, l'elenco è pubblicato dalla Commissione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e dal Ghana secondo le rispettive procedure. Il Ghana notifica annualmente al comitato i materiali ai quali è stato applicato il cumulo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4. I certificati di circolazione EUR.1 (casella 7) o le dichiarazioni di origine rilasciati a norma dei paragrafi 1 e 2 recano la seguente dicitura:

- "Application of Article 8.1 or 8.2 of Protocol 1 to the Ghana-EU EPA".

5. Il cumulo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

- a) tutti i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario abbiano concluso un accordo o un'intesa di cooperazione amministrativa che garantisce la corretta attuazione del presente articolo e include un riferimento all'uso di adeguate prove dell'origine;
- b) il Ghana fornisca all'Unione europea, tramite la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) la data a partire dalla quale il cumulo previsto dal presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori citati nel presente articolo che soddisfano le condizioni necessarie.

ARTICOLO 9

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
 - b) quando una spedizione consiste di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, le disposizioni del presente protocollo si applicano ad ogni prodotto considerato singolarmente.
2. Qualora, in applicazione della regola generale 5 del sistema armonizzato, risulti che l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione per la determinazione dell'origine.

ARTICOLO 10

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, come parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

ARTICOLO 11

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un

assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

ARTICOLO 12

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

ARTICOLO 13

Contabilità separata

1. Se la detenzione di scorte separate di materiali fungibili originari e non originari comporta costi o difficoltà pratiche notevoli, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare, per la gestione di tali scorte, l'uso della cosiddetta "contabilità separata" (di seguito "metodo").
2. Il metodo si applica anche allo zucchero greggio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti e destinato ad essere raffinato, originario e non originario, compreso nelle sottovoci 701.12, 1701.13 e 1701.14 del sistema armonizzato, fisicamente combinato o mescolato nel Ghana o nell'Unione europea prima di essere esportato rispettivamente nell'Unione europea e nel Ghana.
3. Il metodo garantisce che, in qualsiasi momento, il numero di prodotti ottenuti suscettibili di essere considerati originari del Ghana o dell'Unione europea sia identico a quello che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.

4. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo alle condizioni che giudicano appropriate.
5. Il metodo è applicato e la sua applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
6. Il beneficiario di questo metodo può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda dei casi, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario è tenuto a fornire una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
7. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono revocarla nella misura in cui il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non soddisfi qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.
8. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, per "materiali fungibili" o "prodotti fungibili" si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro per determinarne l'origine.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

ARTICOLO 14

Principio di territorialità

1. Fatti salvi gli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, le condizioni relative all'acquisizione del carattere originario di cui al titolo II devono essere soddisfatte senza interruzione nel Ghana o nell'Unione europea.
2. Fatti salvi gli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, le merci originarie esportate dal Ghana o dall'Unione europea verso un altro paese e successivamente reimportate nel Ghana o nell'Unione europea sono considerate non originarie, a meno che non si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:

- a) le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate,
 - b) esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione al di là di quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II del presente protocollo non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori dell'Unione europea o del Ghana sui prodotti esportati dall'Unione europea o dal Ghana e successivamente reimportati, purché:
- a) i suddetti prodotti siano interamente ottenuti nell'Unione europea o nel Ghana o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo 5 del presente protocollo prima della loro esportazione,
 - b) alle autorità doganali siano fornite prove soddisfacenti del fatto che:
 - i) le lavorazioni o le trasformazioni effettuate al di fuori dell'Unione europea o del Ghana siano state realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo;
 - ii) le merci reimportate derivino dalla lavorazione o dalla trasformazione dei prodotti esportati,
 - iii) tutti i costi sostenuti al di fuori del Ghana o dell'Unione europea, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti, non superino il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è richiesto il riconoscimento del carattere originario.
4. Per le merci che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, tutti i costi sostenuti al di fuori del Ghana o dell'Unione europea, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti, sono assimilati a materiale non originario. Il carattere originario delle merci è quindi determinato applicando le regole di cui all'allegato II del presente protocollo, cumulando il valore totale dei materiali non originari utilizzati sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea o del Ghana.

5. I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del presente protocollo.
6. I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

ARTICOLO 15

Non modificazione

1. I prodotti originari dichiarati per il consumo interno in una delle parti sono gli stessi prodotti esportati dall'altra parte in cui hanno ottenuto il carattere originario. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, timbri o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità ai requisiti nazionali della parte importatrice, prima di essere dichiarati per il consumo interno.
2. Il magazzinaggio dei prodotti può avere luogo in un paese non parte, a condizione che i prodotti stessi restino sotto vigilanza doganale in tale paese non parte.
3. Fatte salve le disposizioni del titolo IV, il frazionamento delle spedizioni può avere luogo nel territorio di un paese non parte quando è effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità, a condizione che le spedizioni restino sotto vigilanza doganale in tale paese non parte.
4. In caso di dubbi sulla conformità alle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, le autorità doganali possono chiedere all'importatore di fornire prove della conformità; tali prove possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato ai prodotti stessi.

ARTICOLO 16

Esposizioni

1. I prodotti originari spediti ai fini di un'esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo con i quali si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nell'Unione europea o nel Ghana beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del presente accordo, purché si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:

- a) un esportatore ha inviato detti prodotti dal Ghana o dall'Unione europea nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
 - b) detto esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a un destinatario nel Ghana o nell'Unione europea;
 - c) i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione,
 - d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali del paese d'importazione è presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo IV del presente protocollo, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione stessa. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
 3. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

PROVA DELL'ORIGINE

ARTICOLO 17

Condizioni generali

1. I prodotti originari dell'Unione europea beneficiano, all'importazione nel Ghana, delle disposizioni dell'accordo su presentazione, nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, di seguito denominata "dichiarazione di origine", compilata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato IV del presente protocollo.

2. I prodotti originari del Ghana beneficiano, all'importazione nell'Unione europea, delle disposizioni dell'accordo su presentazione:
 - a) di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III del presente protocollo, o
 - b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del presente protocollo, di una dichiarazione, di seguito denominata "dichiarazione di origine", compilata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato IV del presente protocollo.
3. Fatto salvo l'articolo 42, paragrafo 3, lettera c), le disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), sono applicabili fino a tre anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo. Trascorso tale periodo si applicano soltanto le disposizioni di cui alla lettera b).
4. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 26 del presente protocollo i prodotti originari beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui al paragrafo 1.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo gli esportatori si adoperano per utilizzare una lingua comune sia al Ghana sia all'Unione europea.

ARTICOLO 18

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione su richiesta scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, del suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo del certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano nell'allegato III del presente protocollo. Detti moduli sono compilati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. I moduli, se compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell'apposita casella senza spazi bianchi tra le righe. Qualora

lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si barra la parte vuota.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e il rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del Ghana se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del Ghana o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo e soddisfano le altre condizioni previste dal presente protocollo.
5. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo. A tal fine, esse hanno il diritto di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità dell'esportatore oppure a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano debitamente compilati, verificando in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 è indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

ARTICOLO 19

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 7, del presente protocollo, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

- a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari, oppure se
 - b) viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, l'esportatore indica nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
 3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
 4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura:

"ISSUED RETROSPECTIVELY".
 5. La dicitura di cui al paragrafo 4 del presente articolo è inserita nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1.

ARTICOLO 20

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, smarrimento o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. Il duplicato così rilasciato deve recare la seguente dicitura:

"DUPLICATE".
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 del presente articolo è inserita nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

ARTICOLO 21

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

1. La dichiarazione di origine può essere compilata:
 - a) come indicato all'articolo 17, paragrafo 1, del presente protocollo, da un esportatore registrato conformemente alla legislazione interna dell'Unione europea;
 - b) nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b):
 - fino a tre anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22;
 - tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente protocollo, da un esportatore registrato conformemente alla legislazione interna del Ghana;
 - c) da qualsiasi esportatore per ogni spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.
2. La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del Ghana, dell'Unione europea o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo e soddisfano le altre condizioni previste dal presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e il rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.
4. L'esportatore compila la dichiarazione di origine dattiloscivendo o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV del presente protocollo, utilizzando una delle versioni linguistiche di tale allegato, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Le dichiarazioni manoscritte devono essere compilate a penna e in stampatello.

5. Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Tuttavia un esportatore registrato di cui al paragrafo 1 o un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 22 del presente protocollo non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegna alle autorità doganali del paese di esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese di importazione entro due (2) anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

ARTICOLO 22

Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti contemplati dalle disposizioni in materia di cooperazione commerciale dell'accordo a compilare dichiarazioni di origine, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda il rispetto di tutte le altre condizioni stabilite dal presente protocollo.
2. Le autorità doganali possono subordinare il riconoscimento dello status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Esse attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono alla revoca se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

ARTICOLO 23

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci (10) mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

ARTICOLO 24

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore attestante che i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

ARTICOLO 25

Importazione con spedizioni scaglionate

Per i prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato e rientranti nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci 73.08 o 94.06 del sistema armonizzato, i quali siano importati con spedizioni scaglionate su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, può essere presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione del primo scaglione.

ARTICOLO 26

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti alle condizioni del presente protocollo e non sussistano dubbi sulla veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata nella dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Le importazioni sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale se presentano un carattere occasionale, riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari e se risulta in modo evidente dalla loro natura e quantità che non sussiste alcun fine commerciale.
3. Inoltre il valore complessivo dei prodotti non supera 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, o 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 27

Procedura d'informazione ai fini del cumulo

1. Qualora si applichi l'articolo 7, paragrafo 1, del presente protocollo, la prova del carattere originario, a norma del presente protocollo, dei materiali provenienti dal Ghana, dall'Unione europea, da un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio o da un PTOM consiste in un certificato di circolazione EUR.1 o in una dichiarazione di origine o nella dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V-A del presente protocollo, fornita dall'esportatore del Ghana o dell'Unione europea da cui i materiali provengono.
2. Qualora si applichi l'articolo 7, paragrafo 2, del presente protocollo, la prova della lavorazione o della trasformazione dei materiali nel Ghana, nell'Unione europea, in un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio o in un PTOM consiste in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V-B del presente protocollo, fornita dall'esportatore del Ghana o dell'Unione europea da cui i materiali provengono.

3. Qualora si applichi l'articolo 8, paragrafo 1, del presente protocollo, i documenti giustificativi da presentare per dimostrare l'origine sono determinati conformemente alle regole applicabili ai paesi beneficiari dell'SPG¹.
4. Qualora si applichi l'articolo 8, paragrafo 2, del presente protocollo, i documenti giustificativi da presentare per dimostrare l'origine sono determinati conformemente alle regole stabilite nelle intese o negli accordi pertinenti.
5. Per ciascuna spedizione di merci il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di consegna o su qualsiasi altro documento commerciale relativo alla spedizione in cui figurì una descrizione dei materiali in questione sufficientemente particolareggiata da consentirne l'identificazione.
6. La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un modulo prestampato.
7. Le dichiarazioni del fornitore recano la firma manoscritta originale del fornitore. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono emesse in formato elettronico, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché il responsabile della ditta fornitrice sia identificato in modo considerato soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione del fornitore è compilata. Dette autorità doganali possono stabilire condizioni per l'applicazione del presente paragrafo.
8. Le dichiarazioni del fornitore sono presentate alle autorità doganali del paese di esportazione cui viene chiesto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1.
9. Il fornitore che compila una dichiarazione deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
10. Restano valide le dichiarazioni del fornitore e le schede d'informazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente protocollo in conformità all'articolo 26 del protocollo 1 dell'accordo di Cotonou.

¹ Cfr. il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1) e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

ARTICOLO 28

Documenti probatori

I documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, del presente protocollo, utilizzati per dimostrare che i prodotti oggetto di un certificato di circolazione EUR.1 o di una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari del Ghana, dell'Unione europea o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, e soddisfano le altre condizioni stabilite dal presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta delle operazioni effettuate dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti – comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati – rilasciati o compilati nel Ghana, nell'Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, dove tali documenti sono utilizzati in conformità al diritto interno;
- c) documenti, comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali nel Ghana, nell'Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, rilasciati o compilati nel Ghana, nell'Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui ai suddetti articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, dove tali documenti sono utilizzati in conformità al diritto interno;
- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine – comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati – rilasciati o compilati nel Ghana, nell'Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, conformemente a quest'ultimo.

ARTICOLO 29

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti probatori

1. L'esportatore che chiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva per almeno tre (3) anni i documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del presente protocollo.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine conserva per almeno tre (3) anni una copia di tale dichiarazione di origine e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del presente protocollo.

3. Il fornitore che compila una dichiarazione conserva per almeno tre (3) anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 9, del presente protocollo.
4. Le autorità doganali del paese di esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre (3) anni il modulo di domanda di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del presente protocollo.
5. Le autorità doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre (3) anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni di origine ad esse presentati.

ARTICOLO 30

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

ARTICOLO 31

Importi espressi in euro

1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 26, paragrafo 3, del presente protocollo, nei casi in cui i prodotti vengono fatturati in una valuta diversa dall'euro, gli importi espressi nelle valute nazionali del Ghana, degli Stati membri dell'Unione europea o degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.

2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), o dell'articolo 26, paragrafo 3, del presente protocollo, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese interessato.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in tale valuta degli importi espressi in euro alla data del primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno. Tali importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi in questione a tutti i paesi interessati.
4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore nella valuta nazionale. Il controvalore nella valuta nazionale può essere lasciato invariato se la conversione dovesse dar luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro sono riveduti dal comitato su richiesta dell'Unione europea o del Ghana. Nel procedere a detta revisione il comitato tiene conto dell'opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 32

Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell'accordo

I prodotti originari, ai sensi del presente protocollo, del Ghana o dell'Unione europea beneficiano, al momento della dichiarazione doganale d'importazione, delle preferenze previste dall'accordo solo a condizione che siano stati esportati a decorrere dalla data in cui il paese di esportazione si è conformato alle disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 44 del presente protocollo

Le parti procedono alla notifica delle informazioni di cui all'articolo 33 del presente protocollo.

ARTICOLO 33

Notifica relativa alle autorità doganali

1. Il Ghana e gli Stati membri dell'Unione europea si comunicano reciprocamente, tramite la Commissione europea, l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio e il controllo dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine e delle dichiarazioni del fornitore nonché il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati negli uffici doganali per il rilascio di detti certificati.

I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni di origine o le dichiarazioni del fornitore sono accettati ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale a partire dalla data in cui le informazioni pervengono alla Commissione europea.

2. Il Ghana e gli Stati membri dell'Unione europea si comunicano reciprocamente e immediatamente ogni eventuale modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo operano sotto l'autorità del governo del paese interessato. Le autorità incaricate dei controlli e delle verifiche fanno parte delle autorità governative del paese interessato.

ARTICOLO 34

Altri metodi di cooperazione amministrativa

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, l'Unione europea, il Ghana e gli altri paesi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo assicurano, tramite le amministrazioni doganali competenti, il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni del fornitore nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti. Inoltre il Ghana e gli Stati membri dell'Unione europea:
 - a) si prestano reciprocamente la necessaria cooperazione amministrativa in caso di una richiesta di monitoraggio della corretta amministrazione e di controllo del presente protocollo nel paese interessato, anche per quanto riguarda le visite in loco;

- b) verificano, conformemente all'articolo 35 del presente protocollo, il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.
2. Le autorità consultate forniscono ogni informazione utile sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato realizzato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state rispettate nel Ghana, nell'Unione europea e negli altri paesi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo.

ARTICOLO 35

Controllo della prova dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato sulla base di un'analisi dei rischi, a campione oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese d'importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o del rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la domanda di controllo. A corredo della domanda di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ricevute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni contenute nella prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno il diritto di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità dell'esportatore oppure a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.
4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto; essi indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari del Ghana, dell'Unione europea o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo e se soddisfano le altre condizioni del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di ragionevoli dubbi, non pervenga alcuna risposta entro dieci (10) mesi dalla data della domanda di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo si astengono, salvo circostanze eccezionali, dal concedere il beneficio del trattamento preferenziale.
7. Per le inchieste comuni relative alle prove dell'origine le parti fanno riferimento all'articolo 7 del protocollo n. 2 relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

ARTICOLO 36

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1. Il controllo delle dichiarazioni del fornitore è effettuato sulla base di un'analisi dei rischi, a campione oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui tali dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione di una dichiarazione di origine abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità del documento o della correttezza delle informazioni in esso riportate.
2. Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata redatta di rilasciare una scheda d'informazione il cui modello figura nell'allegato VI del presente protocollo. In alternativa, le autorità di certificazione alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all'esportatore di presentare una scheda d'informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata compilata.

Il servizio che ha rilasciato la scheda d'informazione ne conserva una copia per almeno tre (3) anni.

3. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto: essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono alle autorità doganali di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o per la compilazione di una dichiarazione di origine.
4. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità del fornitore oppure a tutti gli altri controlli che ritengono opportuni per accertare l'esattezza di detta dichiarazione.

5. I certificati di circolazione EUR.1 o le dichiarazioni di origine rilasciati o compilati in base a una dichiarazione inesatta del fornitore sono considerati non validi.

ARTICOLO 37

Risoluzione delle controversie

1. Le controversie relative ai controlli di cui agli articoli 36 e 37 del presente protocollo che non possano essere risolte tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarli o quelle che sollevino problemi di interpretazione del presente protocollo sono sottoposte al comitato.
2. La risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

ARTICOLO 38

Sanzioni

È soggetto a sanzioni chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

ARTICOLO 39

Deroghe

1. Il comitato può adottare deroghe al presente protocollo qualora siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie nel Ghana. A tal fine, prima di adire il comitato o contestualmente a ciò, il Ghana informa l'Unione europea della sua richiesta di deroga sulla base di una documentazione giustificativa elaborata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. L'Unione europea accoglie tutte le richieste del Ghana che siano debitamente motivate ai sensi del presente articolo e che non possano arrecare grave pregiudizio a un'industria già stabilita dell'Unione europea.

2. Per facilitare l'esame delle richieste di deroga da parte del comitato, il Ghana fornisce a corredo della richiesta, mediante il modulo che figura nell'allegato VII del presente protocollo, informazioni il più possibile complete riguardanti in particolare i seguenti punti:

- a) designazione del prodotto finito;
- b) natura e quantitativo dei materiali originari di paesi terzi;
- c) natura e quantitativo dei materiali originari del Ghana o dei paesi o territori citati all'articolo 7 del presente protocollo o dei materiali ivi trasformati;
- d) processi di fabbricazione;
- e) valore aggiunto;
- f) personale impiegato nell'impresa interessata;
- g) volume previsto delle esportazioni nell'Unione europea;
- h) altre possibili fonti di approvvigionamento di materie prime;
- i) giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti di approvvigionamento;
- j) altre osservazioni.

Le stesse disposizioni si applicano per quanto riguarda eventuali richieste di proroga.

Il comitato può modificare il modulo.

3. Nell'esame delle richieste si tiene conto in particolare:

- a) del livello di sviluppo o della situazione geografica del Ghana;

- b) dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente nel Ghana, la possibilità di continuare le esportazioni nell'Unione europea e segnatamente dei casi in cui tale applicazione potrebbe provocare la cessazione di determinate attività;
 - c) dei casi specifici nei quali è chiaramente dimostrabile che importanti investimenti in un dato settore industriale potrebbero essere disincentivati dalle norme di origine e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti consentirebbe l'osservanza di dette norme per fasi successive.
4. In ogni caso si procede a un esame per accertare se le norme sul cumulo dell'origine non permettano di risolvere il problema.
5. Nell'esame delle richieste si tiene particolarmente conto, caso per caso, della possibilità di riconoscere il carattere originario a prodotti nella cui composizione rientrano materiali originari di paesi in via di sviluppo confinanti o dei paesi meno avanzati oppure di paesi in via di sviluppo con i quali il Ghana intrattiene relazioni speciali, a condizione che si possa instaurare una cooperazione amministrativa.
6. Il comitato prende le misure necessarie per fare in modo che si raggiunga una decisione il più presto possibile, e comunque entro settantacinque (75) giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta al copresidente UE del comitato. Se l'Unione europea non informa il Ghana della sua posizione entro tale termine, la richiesta si ritiene accolta.
7. a) La deroga è valida per un periodo, generalmente di cinque (5) anni, stabilito dal comitato.
- b) La decisione di deroga può prevedere rinnovi senza necessità di una nuova decisione del comitato a condizione che, tre (3) mesi prima della scadenza di ciascun periodo, il Ghana dimostri di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo oggetto della deroga.

In caso di obiezioni alla proroga, il comitato le esamina al più presto e decide in merito alla proroga della deroga secondo le modalità di cui al paragrafo 6. Sono prese tutte le misure necessarie per evitare interruzioni nell'applicazione della deroga.

- c) Nel corso dei periodi di cui alle lettere a) e b), il comitato può procedere a un riesame delle condizioni di applicazione della deroga qualora risulti un cambiamento importante degli elementi di fatto che ne hanno motivato l'adozione. Al termine di detto esame il comitato può decidere di modificare i termini della sua decisione per quanto riguarda il campo di applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza.

8. In deroga ai paragrafi da 1 a 7 del presente articolo, è concessa una deroga per le conserve di tonno e i filetti di tonno della voce SA 16.04 unicamente nel primo anno dall'entrata in vigore del protocollo, entro i limiti di un contingente annuo non rinnovabile di 1 000 tonnellate per le conserve di tonno e di 200 tonnellate per i filetti di tonno.

TITOLO VI

CEUTA E MELILLA

ARTICOLO 40

Condizioni generali

1. L'espressione "Unione europea" utilizzata nel presente protocollo non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari del Ghana importati a Ceuta e Melilla beneficiano sotto ogni aspetto dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. Il Ghana riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari della stessa.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica *mutatis mutandis*, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 41 del presente protocollo.

ARTICOLO 41

Condizioni particolari

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15 del presente protocollo, si considerano:
 1. prodotti originari di Ceuta e Melilla:
 - a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

- b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che tali prodotti:
 - i) siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo, oppure
 - ii) siano originari del Ghana o dell'Unione europea, purché stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo 5 del presente protocollo;

2. prodotti originari del Ghana:

- a) i prodotti interamente ottenuti nel Ghana;
- b) i prodotti ottenuti nel Ghana nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che tali prodotti:
 - i) siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo, oppure
 - ii) siano originari, ai sensi del presente protocollo, di Ceuta e Melilla o dell'Unione europea e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo 5 del presente protocollo.

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture "... " e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine. Nel caso di prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, il carattere originario è riportato nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine.

4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 42

Revisione e applicazione delle norme di origine

1. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 73 del presente accordo, il comitato congiunto dell'APE Ghana - Unione europea può, ogniqualvolta il Ghana o l'Unione europea lo richieda, esaminare l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo, in particolare le disposizioni relative all'attuazione del sistema degli esportatori registrati, e i loro effetti economici, allo scopo di adattare o modificarle, se necessario. Il comitato congiunto dell'APE Ghana - Unione europea tiene conto di vari elementi, tra cui l'incidenza degli sviluppi tecnologici sulle norme di origine.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, il presente protocollo e i relativi allegati sono riesaminati e, se necessario, riveduti entro un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, conformemente agli obblighi di cui all'articolo 6 del presente accordo. Il riesame riguarda anche l'allegato II-A del presente protocollo ai fini di una decisione su un suo eventuale rinnovo.
3. A norma dell'articolo 34 del presente accordo, il comitato vigila sull'attuazione e sull'amministrazione delle disposizioni del presente protocollo e prende decisioni che riguardano, tra l'altro:
 - a) il cumulo, alle condizioni previste dall'articolo 8 del presente protocollo;
 - b) le deroghe alle disposizioni del presente protocollo, alle condizioni previste dal suo articolo 39;
 - c) una proroga del periodo di tre anni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), sulla base di elementi che dimostrino che il Ghana non è pronto ad attuare la legislazione relativa agli esportatori registrati;
 - d) la soglia di 6 000 EUR di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c).

ARTICOLO 43

Allegati

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

ARTICOLO 44

Attuazione del presente protocollo

L'Unione europea e il Ghana prendono, ciascuno per quanto di propria competenza, le misure necessarie all'attuazione del presente protocollo, tra cui:

- a) le misure nazionali e regionali necessarie all'attuazione e al rispetto delle norme e delle procedure stabilite dal presente protocollo, in particolare quelle necessarie all'applicazione degli articoli relativi al cumulo;
- b) l'istituzione delle strutture e dei sistemi amministrativi necessari a una gestione e un controllo adeguati dell'origine dei prodotti.

ARTICOLO 45

Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci che sono conformi alle disposizioni del presente protocollo e che, alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo, sono in transito oppure si trovano nell'Unione europea o nel Ghana in regime di deposito provvisorio in magazzini doganali, senza pagamento di dazi e tasse all'importazione, a condizione che:

- (a) per le esportazioni dal Ghana verso l'Unione europea, venga presentato alle autorità doganali del paese d'importazione, entro dieci (10) mesi a decorrere da tale data, un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorità doganali del Ghana o una dichiarazione di origine a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 21, unitamente ai documenti attestanti che le merci sono conformi all'articolo 15 del presente protocollo;

- (b) per le esportazioni dall'Unione europea verso il Ghana, venga presentata alle autorità doganali del Ghana, entro dieci (10) mesi a decorrere da tale data, una dichiarazione di origine rilasciata a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 21, unitamente ai documenti attestanti che le merci sono conformi all'articolo 15 del presente protocollo.

ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO N. 1:

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO

Nota 1

L'elenco che figura all'allegato II del presente protocollo stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono sufficientemente lavorati o trasformati ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo

Nota 2

1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex"; ciò significa che le norme delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.
2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4.
4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma sia nella colonna 3 sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la norma della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma, si deve applicare la norma della colonna 3.

Nota 3

1. Le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario e che sono utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento

industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nell'Unione europea o nel Ghana.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la norma impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nell'Unione europea a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla norma dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nell'Unione europea. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

2. La norma dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella norma stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Ad esempio:

La norma per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché, tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

5. Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma (cfr. anche la nota 6.3 per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La norma per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 del sistema armonizzato fabbricato con materiali non tessuti, se la norma prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

6. Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4

1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0511, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5

1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1. si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta,
- lana,
- peli grossolani di animali,
- peli fini di animali,
- crine di cavallo,
- cotone,
- carta e materiali per la fabbricazione della carta,

- lino,
- canapa,
- iuta e altre fibre tessili liberiane,
- sisal e altre fibre tessili del genere Agave,
- cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali,
- filamenti sintetici,
- filamenti artificiali,
- filamenti conduttori elettrici,
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere,
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide,
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide,
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,
- fibre sintetiche in fiocco di solfuro di polifenilene,
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile,
- altre fibre sintetiche in fiocco,
- fibre artificiali in fiocco di viscosa,
- altre fibre artificiali in fiocco,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili) o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 % per tali filati.
4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6

1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota introduttiva, si possono utilizzare guarnizioni e accessori tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione, purché il loro peso non superi il 10 % cento del peso complessivo di tutti i materiali tessili incorporati.

Le guarnizioni e gli accessori tessili sono quelli classificati ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato. Le fodere e le controfodere non sono considerate guarnizioni o accessori.

2. Le guarnizioni e gli accessori non tessili o altri materiali utilizzati che contengano componenti tessili non devono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nel campo di applicazione della nota 3.5.

3. Conformemente alla nota 3.5, le guarnizioni e gli accessori non originari e non tessili o altri prodotti che non contengono componenti tessili possono comunque essere utilizzati liberamente qualora non sia possibile produrli a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio¹, se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una blusa, l'utilizzo di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non possono essere prodotti a partire da materiali tessili.

4. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore di guarnizioni e accessori.

Nota 7

1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
 - a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (²);
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;

¹ Questo esempio è dato a titolo unicamente esplicativo e non è giuridicamente vincolante.

² Cfr. la nota esplicativa complementare 5 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

i) isomerizzazione.

2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci da 2710 a 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ⁽¹⁾;

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

i) isomerizzazione;

j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

¹ Cfr. la nota esplicativa complementare 5 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

- l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);
 - m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;
 - n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.
3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO N. 1

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0304	Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di molluschi, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
0308	Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti, - i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati devono già essere originari, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale	
capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: - tutta la frutta utilizzata deve essere interamente ottenuta, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 0910	Miscugli di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; esclusi:	Fabbricazione in cui i cereali, gli ortaggi, i legumi, le radici e i tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1302	<p>Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati - altri 	<p>Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: - grassi di ossa o grassi di cascami - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
1502	<p>Grassi di animali della specie bovina, ovina e caprina, diversi da quelli della voce 1503:</p> <ul style="list-style-type: none"> - grassi di ossa o grassi di cascami - altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti</p>	
1504	<p>Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - frazioni solide - altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti</p>	
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - frazioni solide - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti
da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni: oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba - altri	Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti, e - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali dei capi 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti, e - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1	
1604 e 1605	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1702	<p>Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maltosio e fruttosio chimicamente puri - altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702</p> <p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono già essere originari	
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:		

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- estratti di malto - altri	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: - contenenti, in peso, 20 % o meno di carni, di frattaglie, di pesci, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- contenenti, in peso, più di 20 % di carni, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui: - i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il grano duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti, e - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806, - in cui i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e i suoi derivati e il granturco Zea indurata) utilizzati devono essere interamente ottenuti, e - in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11	
ex capitolo 20 ex 2001	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi: Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecole uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2004 ed ex 2005	Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2008	- Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	<ul style="list-style-type: none"> - Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco - Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio) cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate 	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
2009	<p>Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - la cicoria utilizzata deve essere interamente ottenuta	
2103	preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: - preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- farina di senapa e senapa preparata:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e - in cui tutta l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume	
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e - in cui tutta l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2301	Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto	
ex 2306	Pannelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %	Fabbricazione in cui le olive utilizzate devono essere interamente ottenute	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: - i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono già essere originari, e - tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2402	Sigarette di tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 10 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono già essere originari	
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 10 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono già essere originari	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia	
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato	
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2524	Fibre d'amianto	Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto)	
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei cascami di mica	
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250°C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹	Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi	

¹ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹	Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono espone nella nota introduttiva 7.2.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹	Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono espone nella nota introduttiva 7.2.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹	Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono espone nella nota introduttiva 7.2.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹	Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono espone nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asphaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹	Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono espone nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs")	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹	Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono espone nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	"Mischmetall"	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2852	Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali della voce 2909 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	<p>Composti del mercurio di reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati</p> <p>Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici</p> <p>Composti del mercurio dei prodotti chimici e delle preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹	Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono espone nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni, destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹	Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali della voce 2909 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
2934	Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2939 80	Alcaloidi di origine non vegetale		
	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi: esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:		

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	<p>- prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto</p> <p>- altri:</p> <p>-- sangue umano</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
		<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	<p>-- sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici</p> <p>-- frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline</p> <p>-- emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	<p>-- altri</p> <p>Altri composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o no) non condensato, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici</p> <p>Altri acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici; altri composti eterociclici, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
<p>Altri composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o no) non condensato, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
<p>Altri acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici; altri composti eterociclici, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006): - ottenuti a partire da amicacina della voce 2941	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- altri	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 3006	Dispositivi per stomia in plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 31	Concimi; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 3105	<p>Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nitrato di sodio - calciocianamide - solfato di potassio - solfato di magnesio e di potassio 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 32	<p>Estratti per conca o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi:</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, specificate nella nota 3 di questo capitolo ¹	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi i materiali di un "gruppo" ¹ diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹	Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono espone nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
3404	<p>Cere artificiali e cere preparate:</p> <p>- a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- altri	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, - gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, - i materiali della voce 3404 <p>Tuttavia questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi:	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole esterificati o eterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: - amidi e fecole esterificati o eterificati - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:		

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	<p>- pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo</p> <p>- altri</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, i materiali delle voci 3701 o 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	- Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicollodale; paste di carbonio per elettrodi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- Grafite in forma di pasta, costituita da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	"Gomme-esteri"	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: - additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3812	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3821	Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3823	<p>Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali</p> <p>- acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione</p> <p>- alcoli grassi industriali</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823</p>	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
3824	<p>Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i seguenti prodotti della presente voce: - leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali - acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri - sorbitolo diverso da quello della voce 2905 	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	<ul style="list-style-type: none"> - solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali; - scambiatori di ioni - composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche - ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas - acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante - acidi sulfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri - oli di flemma e di Dippel - miscele di sali aventi differenti anioni - paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto 		

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3826	Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3901 a 3915	Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica; esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:		

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	<p>- prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero</p> <p>- altri</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto¹ <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto¹</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

¹ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 3907	<p>- Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)</p> <p>- Poliestere</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto¹</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)</p>

¹ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3916 a 3921	Semilavorati e lavori di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per i quali le relative regole sono specificate in appresso: - prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie - altri:	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	<p>-- prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero</p> <p>-- altri</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto¹ <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto¹</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

¹ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 3916 ed ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali della stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	- Fogli e pellicole di ionomeri - Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero dell'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio Fabbricazione in cui il valore dei materiali della stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron ¹	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4001	Lastre "crêpe" di gomma per suole	Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale	

¹ Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmisometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
4012	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma - pneumatici rigenerati, gomme piene o semipiene, di gomma - altri	Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012	
ex 4017	Lavori di gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita	
ex capitolo 41	Pelli gregge (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
da 4104 a 4106	Cuoï e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4107, 4112 e 4113	Cuoï preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoï e pelli pergamenati, depilati, e cuoï preparati dopo la concia e cuoï e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4114	Cuoï e pelli, verniciati o laccati; cuoï e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, 4112 o 4113 a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: - tavole, croci e manufatti simili - altri	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato	
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina	
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 4409	<p>Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - levigato o incollato con giunture a spina - liste e modanature 	<p>Levigatura o incollatura, con giunture a spina</p> <p>Fabbricazione di liste e modanature</p>	
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, in legno;	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 4418	<p>- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno</p> <p>- liste e modanature</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno</p> <p>Fabbricazione di liste e modanature</p>	
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex capitolo 45	Sughero e lavori di sughero; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4503	Lavori in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501	
capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4816	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni o applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 o 4911	
4910	<p>Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:</p> <p>calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone</p> <p>- altri</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 o 4911</p>	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex capitolo 50	Seta; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da ¹ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta	

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta:	Fabbricazione a partire da filati ¹	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da ¹ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta	

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine:	Fabbricazione a partire da filati ¹	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex capitolo 52	Cotone; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Fabbricazione a partire da ¹ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta	

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone:	Fabbricazione a partire da filati ¹	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da ¹ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta	

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:	Fabbricazione a partire da filati ¹	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da ¹ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta	

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da filati ¹	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili	
da 5508 a 5511	Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da ¹ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta	

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da filati ¹	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex capitolo 56	Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:	Fabbricazione a partire da ¹ : - filati di cocco, - fibre naturali, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta	
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:		

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- feltri all'ago - altri	Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili	Fabbricazione a partire da ² : - fibre naturali, - fibre artificiali in fiocco o - materiali chimici o paste tessili

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

² Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
5604	<p>Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:</p> <p>- fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili</p>	Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- altri	Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta	

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta	

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
5606	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella"	Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta	

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
capitolo 57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili: - di feltro all'ago - di altri feltri	Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali o - materiali chimici o paste tessili Il tessuto di iuta può tuttavia essere utilizzato come supporto Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - materiali chimici o paste tessili	

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- altri	Fabbricazione a partire da filati ¹ Tuttavia, il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria, ricami, esclusi:	Fabbricazione a partire da filati ¹	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa	Fabbricazione a partire da filati	
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati ¹	
5905	Rivestimenti murali di materie tessili:	Fabbricazione a partire da filati	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati	
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: - reticelle ad incandescenza, impregnate	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5909 a 5911	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici: - dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro, della voce 5911 - tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 Fabbricazione a partire da ¹ : filati	

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- altri	Fabbricazione a partire da ¹ : filati	
capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da filati ¹	
capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: - ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta - altri	Fabbricazione a partire da tessuti Fabbricazione a partire da filati ¹	
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; esclusi:	Fabbricazione a partire da tessuti	
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:		

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	<p>- ricamati</p> <p>- altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati^{1,2}</p> <p>Fabbricazione a partire da filati¹²</p>	<p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto¹</p> <p>Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
² Cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
6217	<p>Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:</p> <p>- ricamati</p> <p>- equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati¹</p> <p>Fabbricazione a partire da filati¹</p>	<p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto¹</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto¹</p>

¹ Cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: - in feltro, non tessuti	Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali o - materiali chimici o paste tessili	

¹ Cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- altri: -- ricamati -- altri	Fabbricazione a partire da filati ^{1,2} Fabbricazione a partire da filati ^{1,2}	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da filati ¹	
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:	Fabbricazione a partire da tessuti	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

² Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Articoli non originari possono tuttavia essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
ex capitolo 64	Calzature, ghette e oggetti simili; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex capitolo 65	Cappelli, copricapo, altre acconciature, loro parti; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ¹	
ex capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7003 ex 7004 ed ex 7005	Vetro con strati non riflettenti	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie: - lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII ¹ - altri	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7006	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	

¹ SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: - stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, non colorati, anche tagliati, e - lana di vetro	
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7102, ex 7103 ed ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, non lavorate	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: - greggi - semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 o 7110 Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi	separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205	
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218	
ex 7224, da 7225 a 7228	Semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati in altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224	
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X 5 Cr NiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati	
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
7403	<p>Rame raffinato e leghe di rame, greggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rame raffinato - leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi, greggio 	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p>	<p>Fabbricazione a partire da rame raffinato, greggio, o da cascami e avanzi di rame</p>
7404	Cascami ed avanzi di rame	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p>	
7405	Leghe madri di rame	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p>	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel e altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami e avanzi di nichel	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e avanzi di alluminio

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
7602	Cascami ed avanzi di alluminio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 7616	Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato		

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo; esclusi:	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
7801	<p>Piombo greggio</p> <ul style="list-style-type: none"> - piombo raffinato - altro 	<p>Fabbricazione a partire da piombo d'opera</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati</p>	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7901	Zinco greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7902 non possono essere utilizzati	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
7902	Cascami ed avanzi di zinco	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8001	Stagno greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 8002 non possono essere utilizzati	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8002 e 8007	Cascami e avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie: – altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie - altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati della stessa voce del prodotto non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8215	Cucchiari, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 8306	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401	Elementi combustibili per reattori nucleari	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 ed ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402, e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 8403 o 8404	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8429	<p>Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spatatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:</p> <p>- rulli compressori</p> <p>- altri</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8430	Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 8443	Macchine ed apparecchi per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8452	<p>Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore, o 17 kg con il motore 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore dei materiali originari utilizzati, e - il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari 	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8456, da 8457 a 8465 ed ex 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466; esclusi: - tagliatrici a idrogetto - parti ed accessori di tagliatrici a idrogetto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
da 8469 a 8472	Macchine ed apparecchi per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diverse dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8486	<p>- Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori</p> <p>- macchine utensili (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici per metalli, loro parti e accessori</p> <p>- macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	<ul style="list-style-type: none"> - strumenti da traccia che sono strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; loro parti ed accessori - forme, per formare ad iniezione o per compressione - macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8487	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8501 o 8503 utilizzati non supera complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 8504	Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8517	Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa) diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 8519 o 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8523	<p>Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, "schede intelligenti" ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:</p> <p>- dischi, nastri, altri dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37</p> <p>- dischi, nastri, altri dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- schede di prossimità e "schede intelligenti" con due o più circuiti integrati elettronici	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- "schede intelligenti" con un circuito integrato elettronico	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8526	Apparecchi di radorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8528	<p>Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini</p> <p>- monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o principalmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471</p> <p>- altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8529	<p>Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione videofonici - riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o principalmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione superiore a 1 000 V	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8536	<p>Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V - connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	-- di materie plastiche -- di ceramica -- di rame	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8542	<p>Circuiti integrati elettronici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - circuiti integrati monolitici - multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8548	<p>Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo:</p> <p>- microassiemaggi elettronici</p> <p>- altri</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8711	<p>Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side-car"):</p> <ul style="list-style-type: none"> - con motore a pistone alternativo di cilindrata: -- inferiore o uguale a 50 cm³ 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	-- superiore a 50 cm ³ - altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
8715	Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex capitolo 88	Veicoli aerei, veicoli spaziali, e loro parti: esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
capitolo 89	Navi e altri congegni galleggianti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) e oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
9018	<p>Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera - altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, strumenti ed apparecchi per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: - parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
	- altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassimetri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 91	Orologeria, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
9105	Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
9112	Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: - di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi - altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 9401 ed ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m ²	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9506	Bastoni per golf e parti dei bastoni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbocchi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf	
ex capitolo 96	Lavori diversi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce	
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Articoli non originari possono tuttavia essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce	

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostri o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9613	Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9614	Pipe e teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbozzi	
capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

ALLEGATO II A DEL PROTOCOLLO N. 1

Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

È possibile che non tutti i prodotti indicati nell'elenco rientrino nel presente accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Disposizioni comuni

1. Ai prodotti descritti nella tabella riportata di seguito è possibile applicare le regole seguenti anziché quelle che figurano nell'allegato II del presente protocollo.
2. La prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente al presente allegato contiene la seguente indicazione in inglese:

"Derogation – Annex IIA to Protocol n. 1 - Materials of HS heading No ... originating from ... used."

Tale indicazione figura nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 di cui all'articolo 18 del presente protocollo o è aggiunta alla dichiarazione di origine di cui al suo articolo 21.

3. Il Ghana e gli Stati membri dell'Unione europea prendono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, le misure necessarie per l'attuazione del presente allegato.

Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Tutte le carni e frattaglie commestibili sono interamente ottenute
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; - il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti

Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
		o Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto
da 0812 a 0814	Frutta temporaneamente conservata; frutta secca diversa da quella delle voci da 0801 a 0806; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui il tenore di materiali del capitolo 8 utilizzati non supera il 30 % del peso del prodotto finale
Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
da 1101 a 1104	Prodotti della macinazione	Fabbricazione a partire da materiali del capitolo 10, escluso il riso della voce 1006

Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
da 1105 a 1109	Farina, semolino, polvere, fiocchi di patate, ecc.; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento	Fabbricazione in cui il tenore di materiali non originari non supera il 20 % in peso o Fabbricazione a partire da materiali del capitolo 10, esclusi i materiali della voce 1006, in cui i materiali della voce 0710 e della sottovoce 0710.10 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gomme-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: - mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto
da ex 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni: - oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, esclusi gli oli d'oliva delle voci 1509 e 1510	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusa quella del prodotto
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto - in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale
1901	Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto - in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	Fabbricazione in cui: - il tenore di materiali del capitolo 11 utilizzati non supera, in peso, il 20 % - il tenore di materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale

Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1903	Tapioca e suoi sucedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili: - con tenore, in peso, di materiali della voce 1108.13 (fecola di patate) non superiore al 30 %	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco), in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806 - in cui il tenore di materiali del capitolo 11 utilizzati non supera, in peso, il 20 % - in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione in cui il tenore di materiali del capitolo 11 utilizzati non supera, in peso, il 20 %

Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante: a partire da materiali diversi da quelli delle voci 2002 e 2003	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto - in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale <p>o</p> <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto - in cui il tenore di materiali dei capitoli 4 e 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale <p>o</p> <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - in cui il tenore di materiali dei capitoli 4 e 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto - in cui il tenore di granturco o di materiali dei capitoli 2, 4 e 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale <p>o</p> <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - in cui il tenore di granturco o di materiali dei capitoli 2, 4 e 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale
Capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco -fabbrica del prodotto</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto</p>

Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici -di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate: - a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; amidi modificati; colle; enzimi	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da ex 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
da 4101 a 4103	Cuoio e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi o salati, secchi, calcinati, picciati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati- né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, calcinate, picciate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate- né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, picciati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati- né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) del capitolo 41	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
da 4104 a 4106	Cuoio e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
ex 6117	Altri accessori di abbigliamento - confezionati; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia	<p>Filatura di fibre naturali o sintetiche in fiocco, o estrusione di filati di filamenti sintetici, accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)</p> <p><i>o</i></p> <p>Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)</p>

Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia il valore degli articoli non originari non deve superare il 35 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
ex capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: - greggi - semilavorati- o in polvere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 e 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110, tra di loro o con metalli comuni Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi

Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
7115	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto
capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8306	Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate;	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ALLEGATO III DEL PROTOCOLLO N. 1

MODULO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR. 1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 va compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto il presente accordo. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. I moduli, se compilati a mano, devono essere scritti a penna e in stampatello.
2. Il certificato deve avere un formato di 210×297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 60 g/m^2 . Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
3. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso ciascun certificato deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un marchio che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore <i>(nome, indirizzo completo, paese)</i>	EUR.1 N. A 000.000	
	Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo	
	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra	
3. Destinatario <i>(nome, indirizzo completo, paese)</i> <i>(indicazione facoltativa)</i>	e	
	<i>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</i>	
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni sul trasporto <i>(indicazione facoltativa)</i>	7. Osservazioni	

<p>8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli,¹ descrizione delle merci</p>	<p>9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)</p>	<p>10. Fatture (indicazione facoltativa)</p>
<p>11. VISTO DELLA DOGANA <i>Dichiarazione certificata conforme</i> Documento di esportazione²</p> <p>CertificatoN. Ufficio doganale Paese o territorio in cui è rilasciato il certificato </p> <p>Luogo e data</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p>	<p>Timbro</p>	<p>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</p> <p>Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio del presente certificato.</p> <p>Luogo e data</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p>

¹ Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare "alla rinfusa".

² Da compilare solo quando lo richieda la normativa nazionale del paese o del territorio di esportazione.

<p>13. Richiesta di controllo da inviare a:</p>	<p>14. Risultato del controllo</p>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><i>(Luogo e data)</i></p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><i>(Firma)</i></p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato*</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde ai requisiti di autenticità e di regolarità richiesti (si vedano le osservazioni allegate).</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><i>(Luogo e data)</i></p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><i>(Firma)</i></p> <p>.....</p> <p>* Contrassegnare con una X la casella appropriata</p>

NOTE ESPLICATIVE

1. Il certificato non deve presentare raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Una riga orizzontale deve essere tracciata immediatamente dopo l'ultima trascrizione. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1. Esportatore <i>(nome, indirizzo completo, paese)</i>	EUR.1 N. A 000.000	
	Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo	
	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra	
3. Destinatario <i>(nome, indirizzo completo, paese)</i> <i>(indicazione facoltativa)</i>	e	
	<i>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</i>	
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni sul trasporto <i>(indicazione facoltativa)</i>	7. Osservazioni	

8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli ¹ , descrizione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)

¹ Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare "alla rinfusa".

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a tali condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi⁽¹⁾:

.....
.....
.....
.....

S'IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, nonché ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da dette autorità della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

.....
(Luogo e data).

.....
(Firma)

¹ Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate tali e quali.

ALLEGATO IV DEL PROTOCOLLO N. 1

DICHIARAZIONE DI ORIGINE

La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ...⁽¹⁾) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход⁽²⁾.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ...⁽¹⁾.) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...⁽²⁾.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ...⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ...⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...⁽²⁾.

¹ Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 22 del presente protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, occorre omettere le parole tra parentesi o lasciare in bianco lo spazio.

² Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 40 del presente protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nella dichiarazione mediante la sigla "CM".

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli luba nr. ...⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ...⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...⁽²⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...⁽²⁾ preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...⁽²⁾.

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ...⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ...⁽²⁾ preferencijalnog podrijetla .

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n ...⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...⁽²⁾

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ...⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ...⁽²⁾.

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ...⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...⁽²⁾ preferencinės kilmės produktai.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ...⁽²⁾ származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...⁽¹⁾) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' origini preferenzjali ...⁽²⁾.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn ⁽²⁾.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ...⁽¹⁾), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...⁽²⁾.

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ...⁽¹⁾) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ...⁽²⁾.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ...⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...⁽²⁾ poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...⁽²⁾.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita⁽²⁾.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung⁽²⁾.

.....¹
(Luogo e data)

.....²
(Firma dell'esportatore; il nome della persona che firma la dichiarazione deve essere inoltre indicato in modo leggibile)

¹ Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

² Cfr. articolo 21, paragrafo 5, del presente protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

ALLEGATO V A DEL PROTOCOLLO N. 1

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE RELATIVA AI PRODOTTI
AVENTI CARATTERE ORIGINARIO PREFERENZIALE

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura⁽¹⁾

sono state prodotte in⁽²⁾ e sono conformi alle regole di
origine che disciplinano gli scambi preferenziali tra il Ghana e l'Unione europea.

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente documentazione
giustificativa.

.....⁽³⁾

.....⁽⁴⁾

.....⁽⁵⁾

NOTE

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note a piè pagina, costituisce la dichiarazione del fornitore. Le note a piè pagina non devono essere riprodotte.

- (1) - Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: ". elencate nella fattura e contrassegnate sono state prodotte in".
- Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato della fattura (cfr. l'articolo 27, paragrafo 5, del presente protocollo), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine "fattura".
- (2) L'Unione europea, uno Stato membro dell'Unione europea, il Ghana, un PTOM o un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio. Se si tratta del Ghana, di un PTOM o di un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio, va inoltre indicato l'ufficio doganale dell'Unione europea che detiene il certificato o i certificati EUR.1 o EUR. 2 in questione, fornendo il numero di detti certificati o moduli ed, eventualmente, il relativo numero della dichiarazione in dogana.
- (3) Luogo e data.
- (4) Nome e funzione nella società.
- (5) Firma.
-

ALLEGATO V B DEL PROTOCOLLO N. 1

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE RELATIVA AI PRODOTTI
NON AVENTI CARATTERE ORIGINARIO PREFERENZIALE

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura
..... (1)

sono state prodotte in (2) e incorporano i seguenti elementi
o materiali che non sono originari del Ghana, di un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo
provvisorio, di un PTOM o dell'Unione europea per gli scambi preferenziali:

..... (3)

..... (4)

..... (5)

..... (6)

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente documentazione
giustificativa.

..... (7)

..... (8)

..... (9)

NOTE

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note a piè pagina, costituisce la dichiarazione del fornitore. Le note a piè pagina non devono essere riprodotte.

- (1) - Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: ". elencate nella fattura e contrassegnate sono state prodotte in".
- Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato della fattura (cfr. l'articolo 27, paragrafo 5 del presente protocollo), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine "fattura".
 - (2) L'Unione europea, uno Stato membro dell'Unione europea, il Ghana, un PTOM o un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio.
 - (3) La descrizione deve essere fornita in tutti i casi; deve essere adeguata e sufficientemente precisa per consentire di determinare la classificazione tariffaria delle merci interessate.
 - (4) Il valore in dogana va indicato solo nei casi in cui è richiesto.
 - (5) Il paese d'origine va indicato solo nei casi in cui è richiesto. L'origine deve essere preferenziale; in tutti gli altri casi indicare "paese terzo".
 - (6) Aggiungere "e sono state sottoposte alle seguenti operazioni [nell'Unione europea] [nello Stato membro dell'Unione europea] [nel Ghana] [nel PTOM] [nell'altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio]:", con una descrizione delle operazioni effettuate se tale informazione è richiesta.
 - (7) Luogo e data.
 - (8) Nome e funzione nella società.
 - (9) Firma.
-

ALLEGATO VI DEL PROTOCOLLO N. 1

SCHEDA D'INFORMAZIONE

1. Per la scheda d'informazione occorre utilizzare il modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue ufficiali nelle quali è redatto l'accordo in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede di informazione devono essere compilate in una di tali lingue; se compilate a mano, devono essere scritte a penna e in stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerle.
2. La scheda d'informazione deve avere un formato A4 (210 × 297 mm), con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 65g/m².
3. Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa dei moduli o affidarne il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, ciascun certificato deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni modulo deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione.

1. Fornitore ⁽¹⁾	<p style="text-align: center;">SCHEMA D'INFORMAZIONE</p> <p style="text-align: center;">per ottenere il rilascio di un</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE</p> <p style="text-align: center;">per gli scambi preferenziali tra</p> <p style="text-align: center;">L'UNIONE EUROPEA</p> <p style="text-align: center;">e</p> <p style="text-align: center;">IL GHANA</p>		
2. Destinatario ⁽¹⁾			
3. Trasformatore ⁽¹⁾	4. Stato in cui sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni		
6. Ufficio doganale d'importazione ⁽¹⁾	5. Per uso ufficiale		
7. Documento d'importazione ⁽²⁾ Modello n. Serie del <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>			
MERCI SPEDITE NELLO STATO DESTINATARIO			
8. Marche, numeri, quantità e tipo di colli	9. Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci numero della voce/sottovoce (codice SA)	10. Quantità ⁽³⁾	
		11. Valore ⁽⁴⁾	
MERCI IMPORTATE UTILIZZATE			
12. Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci ⁹⁹ numero della voce/sottovoce (codice SA)	13. Paese di origine	14. Quantità ⁽³⁾	15. Valore ⁽²⁾⁽⁵⁾
16. Natura delle lavorazioni o trasformazione effettuate			
17. Osservazioni			
18. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme: Documento	19. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate in questa scheda sono esatte.		

Modello..... n Ufficio doganale..... Data <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				Luogo, data <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
Timbro ufficiale							
..... (Firma) (Firma)						

(1)(2)(3)(4)(5) Cfr. le note sul retro

RICHIESTA DI CONTROLLO	RISULTATO DEL CONTROLLO
<p>Il sottoscritto funzionario doganale chiede il controllo dell'autenticità e dell'esattezza della presente scheda d'informazione.</p>	<p>Il controllo effettuato dal sottoscritto funzionario doganale ha permesso di accertare che la presente scheda d'informazione:</p> <p>a) è stata rilasciata dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti^(*).</p> <p>b) non risponde ai requisiti di autenticità e di esattezza prescritti (si vedano le osservazioni allegate)^(*).</p>
<p>Luogo....., data.....</p>	<p>Luogo..... data</p>
<p style="text-align: center;">Timbro ufficiale</p>	<p style="text-align: center;">Timbro ufficiale</p>
<p>.....</p> <p>(Firma del funzionario)</p>	<p>.....</p> <p>(Firma del funzionario)</p> <p>(*) Cancellare la dicitura inutile</p>

NOTE

1. Nome o ragione sociale e indirizzo completo.
2. Informazione facoltativa.
3. Kg, hl, m³ o altra unità di misura.
4. Gli imballaggi sono considerati un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzo a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.
5. Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni relative alle norme di origine.

ALLEGATO VII DEL PROTOCOLLO N. 1

MODULO PER LA RICHIESTA DI DEROGA

1. Designazione commerciale del prodotto finito 1.1. Classificazione doganale (codice SA)	2. Volume annuo previsto delle esportazioni verso l'Unione europea (in peso, numero di pezzi, metri o altre unità)
3. Designazione commerciale dei materiali utilizzati originari di paesi terzi Classificazione doganale (codice SA)	4. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati originari di paesi terzi
5. Valore dei materiali utilizzati originari di paesi terzi	6. Valore franco fabbrica del prodotto finito
7. Origine dei materiali provenienti da paesi terzi	8. Motivi per cui la regola di origine relativa al prodotto finito non può essere rispettata
9. Designazione commerciale dei materiali da utilizzare originari dei paesi o dei territori di cui all'articolo 7	10. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati originari dei paesi o dei territori di cui all'articolo 7
11. Valore dei materiali da utilizzare originari dei paesi o dei territori di cui all'articolo 7	12. Lavorazioni o trasformazione effettuate, senza conseguire l'origine, nei paesi o nei territori di cui all'articolo 7
13. Durata della deroga richiesta dal al	14. Descrizione dettagliata delle lavorazioni e delle trasformazioni effettuate nel Ghana

15. Struttura del capitale sociale dell'impresa interessata	16. Valore degli investimenti realizzati/previsti
17. Personale impiegato/previsto	18. Valore aggiunto delle lavorazioni e delle trasformazioni effettuate nel Ghana 18.1. Manodopera 18.2. Spese generali 18.3. Altro
19. Altre possibili fonti d'approvvigionamento per i materiali utilizzati	20. Soluzioni previste per evitare in futuro la necessità di una deroga
21. Osservazioni	

NOTE

1. Se le caselle del modulo non sono sufficientemente grandi per inserire tutte le informazioni utili, si possono aggiungere fogli supplementari. In tal caso nella corrispondente casella occorre indicare "cfr. allegato".
2. Se possibile occorre allegare al modulo campioni o illustrazioni (fotografie, disegni, schemi, cataloghi, ecc.) del prodotto finale e dei materiali utilizzati.
3. Per ogni prodotto oggetto della richiesta va compilato un modulo.

Caselle 3, 4, 5, 7: per "paese terzo" si intende qualsiasi paese non contemplato all'articolo 7 del presente protocollo.

Casella 12: Se i materiali provenienti da paesi terzi hanno subito lavorazioni o trasformazioni nei paesi o nei territori di cui all'articolo 7 del presente protocollo senza conseguire l'origine prima di essere sottoposti a una nuova trasformazione nel Ghana che chiedono la deroga, occorre indicare il tipo di lavorazione o di trasformazione effettuata nei paesi o nei territori di cui all'articolo 7 del presente protocollo.

Casella 13: Le date da indicare sono quelle dell'inizio e della fine del periodo in cui i certificati EUR.1 possono essere rilasciati nell'ambito della deroga.

Casella 18: Indicare la percentuale del valore aggiunto rispetto al prezzo franco fabbrica del prodotto oppure l'importo monetario del valore aggiunto per unità di prodotto.

Casella 19: Se esistono fonti alternative di approvvigionamento di materiali, indicare quali e, se possibile, i motivi (costi o altri) per cui tali fonti non sono utilizzate.

Casella 20: Indicare gli eventuali investimenti o la diversificazione delle fonti di approvvigionamento previsti affinché la deroga sia necessaria solo per un periodo limitato.

ALLEGATO VIII DEL PROTOCOLLO N. 1

PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

Ai sensi del presente protocollo, per "paesi e territori d'oltremare" si intendono i paesi e i territori di cui all'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, elencati di seguito.

(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione)

1. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:
 - Groenlandia.

2. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con la Repubblica francese:
 - Nuova Caledonia e dipendenze,
 - Polinesia francese,
 - Saint Pierre e Miquelon,
 - Saint-Barthélemy,
 - Terre australi ed antartiche francesi,
 - Isole Wallis e Futuna.

3. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno dei Paesi Bassi:
 - Aruba,
 - Bonaire,
 - Curaçao,
 - Saba,
 - Sint Eustatius,
 - Sint Maarten

4. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito:
 - Anguilla,
 - Bermuda,
 - Isole Cayman,
 - Isole Falkland,

- Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud,
- Montserrat,
- Pitcairn,
- Sant'Elena e dipendenze,
- Territori dell'Antartico britannico,
- Territori britannici dell'Oceano indiano,
- Isole Turks e Caicos,
- Isole Vergini britanniche.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa al Principato di Andorra

1. Il Ghana accetta come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alla Repubblica di San Marino

1. Il Ghana accetta come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.